

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1547 del 23/03/2017
Oggetto	ACQUE SUPERFICIALI FIUME LAMONE PROC RA16A0006 COMUNE DI RAVENNA (RA), LOC. S.ALBERTO RICHIEDENTE COOP. LIBERTA' LAVORO USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO ACQUE SUPERFICIALI DAL FIUME LAMONE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1615 del 23/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI  
FIUME LAMONE  
PROC RA16A0006  
COMUNE DI RAVENNA (RA), LOC. S.ALBERTO  
RICHIEDENTE COOP. LIBERTA' LAVORO  
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA  
CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO ACQUE SUPERFICIALI DAL  
FIUME LAMONE

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e

l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021". (allegati C e D);

PRESO ATTO dell'istanza di concessione ordinaria presentata dal Sig. Morigi Emilio in qualità di legale rappresentante della ditta Coop. Agr. Libertà e Lavoro, registrata al protocollo generale del Servizio Tecnico di Bacino al n. PGRA/2016/ 285031 in data 20/04/2016, e della successiva integrazione protocollata al n. PGRA/2016/6264 del 27/05/2016 per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali dal fiume Lamone in località S.Alberto in Comune di Ravenna, ad uso irrigazione agricola ;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione, si evince che:

- la portata massima derivata è pari a 198,70 l/s;
- la quantità d'acqua superficiale richiesta per uso irrigazione agricola è pari a circa 150.000 mc/anno;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione ricade nell'area SIC/ZPS IT4070001 quindi deve essere sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza, sulla base della Direttiva Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 ed è in prossimità del confine del Parco Delta Po', quindi soggetta a valutazioni di competenza dell'Ente Parco;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto, è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone:

- la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99;
- i canoni specifici sono individuati ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;
- i canoni a partire dall'anno 2017, trattandosi di una concessione ad uso irrigazione agricola, dovranno essere determinati in base a quanto previsto dalla DGR n. 1792/2016 o eventuali atti successivi;

PRESO ATTO:

- della nota della Provincia di Ravenna in data 24/06/2016 assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2016/0007806 in data 29/06/2016 che esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;
  2. porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata;
  3. obbligo di rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua.
- della nota dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli in data 11/07/2016 assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2016/0012386 del 05/10/2016 che esprime parere favorevole subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni che poi vengono parzialmente modificate con successiva nota in data 14/12/2016 assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2016/0015795 del 20/12/2016:
  1. che venga assicurato il rilascio di un Deflusso Minimo Vitale pari a 0,410 mc/s per i mesi da maggio a settembre e di 0,470 per i mesi da ottobre ad aprile;
  2. che la derivazione sia subordinata alla messa in opera di idoneo strumento dei volumi e delle portate derivate;
- della nota del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2016/0008974 del 22/07/2016 con la quale comunica l'esito positivo della pre-valutazione di Incidenza, in quanto gli interventi risultano compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni per i lavori previsti e per la gestione dell'area:
  1. limitare il più possibile l'area di cantiere e la durata dei lavori;
  2. definire i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area di intervento in modo da ridurre il più possibile le interferenze sugli habitat naturali e le specie presenti in loco;
  3. limitare il più possibile il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva presente nell'area in oggetto per la realizzazione degli interventi previsti;
  4. ripristinare la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase del cantiere;
  5. smaltire in apposita discarica tutti i rifiuti o materiali prodotti o rinvenuti in loco;
  6. garantire il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del fiume Lamone secondo le modalità definite nel Piano Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (P.T.A.).
- della nota del Parco del Delta del Po assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2016/10339 del 19/08/2016 con la quale trasmette il provvedimento n. 179/2016 del 18/08/2016 con il quale considera la derivazione compatibile con il

mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e delle specie rilevate nel sito solo a condizione che le quantità prelevate a scopo irriguo dalla Coop. Libertà e Lavoro non depauperino i livelli idrici del fiume a tal punto da privare o limitare di tale risorsa il biotopo di Punte Alberete e Valle Mandriole. Ritiene inoltre che la derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Lamone comporti incidenza ambientale non significativa, a condizione che il prelievo, nei mesi estivi, venga regolato in maniera tale da consentire il mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e delle specie rilevate nel sito SIC ZPS IT4070001

- che in base a quanto previsto dall'art. 17bis comma 2 della L n. 241/1990 il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale richiesto con nostra nota in data 22/06/2016 prot. n. PGRA/2016/7435 inviata via PEC e ricevuta nella medesima data deve intendersi acquisito in senso favorevole in quanto trascorso il previsto periodo di 30 giorni senza che siano pervenute comunicazioni;
- della determinazione n. 651 del 08/03/2017 del Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui si rilascia il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
- DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R. n. 125 del 04/05/2016;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato D) e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico, come da relazione istruttoria agli atti:

- **08000000000 12 ER – fiume Lamone – sezione di chiusura: Foce a valle**  
**STATO chimico BUONO**  
**STATO ecologico BUONO**  
**DMV maggio/settembre 0,41 mc/s**  
**DMV ottobre/aprile 0,47 mc/s**

VALUTATO in specifico che:

- il corpo idrico di interesse è in stress quantitativo;
- Il prelievo di risorsa idrica avviene utilizzando uno solo dei tre sifoni alla volta, o nel caso di utilizzo di più di un sifone non potrà essere superata la soglia di 101 l/s, per cui il massimo stress per il corpo idrico equivale ad un prelievo di 101 l/s;
- sono utilizzate metodologie irrigue che permettono in parte l'ottimizzazione e il risparmio della risorsa;
- la Ditta dovrà garantire l'utilizzo di tecnologie irrigue che permettano un incremento del risparmio idrico;
- che ai sensi della DGR 2254/2016, essendovi un prelievo superiore ai 10 l/s (oltre che una specifica disposizione della Provincia), il prelievo è soggetto all'obbligo di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione dei volumi prelevati;
- in relazione alla particolare situazione del corpo idrico, che risulta alimentato in modo artificiale con acque CER nel periodo estivo irriguo, e tenuto conto delle misure previste nel Piano di Gestione, si ritiene necessario limitare il periodo di prelievo a quello in cui nel corpo stesso è disponibile acqua immessa da CER, sempre nel rispetto del DMV previsto;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola del prelievo essendo questo finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa **Ha 78.00.00** di cui Ha 08.00.00 coltivati a vigneto, Ha 50.00.00 coltivati a mais e barbabietole, Ha 20.00.00 coltivati a mais (in quanto la quantità di risorsa richiesta è compatibile sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016 con un fabbisogno teorico complessivo delle colture di 196.000 mc, superiore ai 150.000 mc richiesti.

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 5 e seguenti del RR 20/11/2001 n. 41;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

## D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria alla ditta Cooperativa Agricola Libertà e Lavoro C.F. 000725330397 dal fiume Lamone in sponda sinistra, in località S. Alberto del comune di Ravenna, ad uso irrigazione agricola;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 101,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc 150.000, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2026 in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 651/2017 di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione;
6. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in € 500,00 per la risorsa idrica, ed in € 652,32 per l'occupazione di terreno demaniale (calcolati sulla base di dieci dodicesimi del canone dovuto per l'intero anno 2017, fissato in € 600.00 per l'acqua ed in € 782,78 per il terreno), dando atto che il totale del canone, pari ad € 1.152,32 dovrà essere versato anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento;
7. di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2017 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi ad eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
8. di dare conto che ai sensi della DGR n. 1792/2016 qualora al 31 dicembre il misuratore di portata installato evidenzi per l'annualità misurata, volumi di prelievo inferiori a quanto concesso (150.000 mc) il canone sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato;

9. di fissare in **€ 1.382,78 (600,00+782,78)** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
10. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti oltre al versamento del deposito cauzionale;
11. di dare atto che, in data 19/04/2016, sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione, le spese di istruttoria pari ad € 190.00;
12. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
15. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
16. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
17. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

### DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso irrigazione agricola richiesta dalla Cooperativa Agricola Libertà e Lavoro C.F. 000725330397. Pratica n. RA16A0006.

#### ART. 1

#### DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione avviene dal corpo idrico 080000000000 12 ER (Sezione chiusura: Foce a valle), mediante opere fisse, poste sulla sponda sinistra del fiume Lamone in comune di Ravenna località S.Alberto, costituite da tre sifoni già esistenti.

##### **SIFONE N.1 caratteristiche:**

- diametro mm 200;
- lunghezza m 80;
- portata l/s 45,50

Il sifone è ubicato su terreno censito nel NCT di tale Comune, al foglio n. 76, mapp. n. 114 avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32: X=752.746 Y=933.183.

##### **SIFONE N.2 caratteristiche:**

- diametro mm 200
- lunghezza m 62
- portata l/s 52,20

Il sifone è ubicato su terreno censito nel NCT di tale Comune, al foglio n. 76, mapp. n. 114 avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32: X=753.251 Y=933.525.

Entrambi i sifoni sono stati costruiti in ferro, sono dotati di una valvola con flangia alla presa, allo scarico e nella parte superiore ed hanno i tubi camicia nelle zone di transito.

La Cooperativa, per scelte di carattere agronomico-gestionale, dal 2007 non ha più utilizzato questi manufatti, ma ora intende riattivarli.

##### **SIFONE N. 3 caratteristiche:**

- diametro mm 250
- lunghezza m 54
- portata l/s 101

Il sifone è ubicato su terreno censito nel NCT di tale Comune, al foglio n. 76, mapp. n. 114 avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32: X=753.344 Y=933.547.

L'opera di derivazione è stata costruita negli anni '90 da un' Azienda che ora non esiste più, il sifone è in stato di abbandono da circa 20 anni, e la Cooperativa chiede di poterlo ripristinare.

I sifoni verranno usati alternativamente per irrigazioni di soccorso, per irrigare Ha 78.00.00 di terreno di cui Ha 08.00.00 per vigneto irrigato a goccia, Ha 50.00.00 per coltura di mais e barbabietola irrigato a pioggia con rainger ed Ha 20.00.00 per la coltura

di mais irrigato a pioggia con rotolone. L'irrigazione potrà avvenire nei mesi da maggio ad agosto con un consumo annuo di mc 150.000.

## **ART. 2 MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s 101,00;
- potrà essere utilizzato un solo sifone in contemporanea o nel caso di utilizzo di più di un sifone non potrà essere superata la soglia di 101 l/s;
- volume annuo circa mc 150.000 (sommatoria dei prelievi dai tre sifoni)

Il prelievo di risorsa idrica potrà essere esercitato **nel periodo in cui annualmente il CER immette acqua nel fiume Lamone per usi irrigui, nel rispetto del DMV;**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il concessionario deve comunque garantire a valle del prelievo, il deflusso di una **minima quantità d'acqua pari a mc/s 0,41 nel periodo da maggio a settembre e in mc/s 0,47 nel periodo da ottobre ad aprile** quale "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 sulla base di quanto definito dal Piano di Gestione distrettuale e nel parere della Autorità di Bacino e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

## **ART. 3 OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 651/2017;**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ titolari della concessione,
- ◆ numero della concessione,
- ◆ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

E' a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico o dalla Autorità competente ai fini della sicurezza idraulica.

L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

La Struttura concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. La Struttura concedente non è responsabile per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura concedente, in accordo con l'Autorità idraulica competente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia urbanistica, di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio.

Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà, in accordo con l'Autorità idraulica competente, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con eventuali altri concessionari di terreni demaniali limitrofi, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

La Struttura concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Struttura concedente.

#### **ART. 4**

##### **STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI**

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, ai sensi della DGR 2254/2016. L'utente deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo venturimetro o altri da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpa/Sac.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare e di quelle contenute nella DGR 2254/2016 relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, **è causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

## **ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

## **ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## **ART. 7 RINNOVO**

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2026.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

## **ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**